REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. LIBERATI Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.D., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 6/6/2017 della Corte d'appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 19 luglio 2013 R.D., in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato dal Tribunale di Rimini alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (ascrittogli per avere coltivato e detenuto a fine di spaccio presso la propria abitazione sette piante di canapa indiana, suddivise in sette vasi, del peso complessivo di grammi 243,00).

La Corte d'appello di Bologna, provvedendo con la sentenza del 6 giugno 2017 sulla impugnazione dell'imputato, ha ridotto la pena inflittagli a mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. Con un primo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 13 Cost., comma 2, art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., comma 3, prospettando la mancanza di offensività della condotta di coltivazione della canapa indiana rinvenuta presso la propria abitazione, non essendo sufficiente a tale scopo l'accertamento del possesso di efficacia drogante di tali piante, in considerazione del loro numero esiguo e della destinazione al consumo personale, non essendovi indici rivelatori della volontà dell'imputato di cedere a terzi le foglie una volta tagliate dalle piante, con la conseguente insussistenza di un pregiudizio per l'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato la mancanza e l'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla affermazione della propria responsabilità, fondata esclusivamente sul richiamo a precedenti giurisprudenziali, disgiunto dall'analisi della fattispecie concreta.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, riproduttivo del primo motivo d'appello e affidato a censure generiche, prive di autentico confronto critico con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, ma consistenti solamente nel

generico richiamo a orientamenti interpretativi affermati a proposito della coltivazione di sostanze stupefacenti, è manifestamente infondato.

La Corte d'appello di Bologna ha espressamente e diffusamente richiamato la consolidata interpretazione della nozione di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti, derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 28605 del 24/04/2008 (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920; conf., ex p/urimis, Sez. 6, n. 49528 del 13/10/2009, Lanzo, Rv. 245648; Sez. 6, n. 12612 del 10/12/2012, dep. 18/03/2013, Floriano, Rv. 254891; Sez. 6, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732; Sez. 3, n. 9700 del 09/12/2016, dep. 28/02/2017, Iocco, Rv. 269353, circa la conformità della disciplina interna a quella comunitaria), nella quale è stato chiarito che la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti rientra tout court nell'ambito delle condotte di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in quanto i reati che puniscono le varie forme di detenzione di sostanze stupefacenti sono reati di pericolo astratto, sicchè, laddove il fatto sia conforme alla fattispecie tipica, ricorre necessariamente l'astratta offensività della condotta.

Le Sezioni Unite, nella medesima sentenza, hanno, poi, dato atto della possibilità di verificare l'offensività in concreto della condotta che, nel caso della coltivazione, "non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile", ovvero allorquando la sostanza sia conforme al "tipo", ma non abbia la qualità minima per svolgere la funzione di droga.

Ora, nella vicenda in esame, la Corte territoriale ha dato atto della idoneità di tre delle piante rinvenute nella abitazione del ricorrente a consentire di ricavare immediatamente da esse sostanza stupefacente, e anche della potenzialità delle altre quattro pure ivi rinvenute a produrre, in futuro, sostanza stupefacente.

Ciò consente di escludere la prospettata mancanza di offensività della coltivazione ascritta al ricorrente, stante la accertata idoneità di tutte le piante coltivate dall'imputato a produrre un effetto stupefacente, essendo, tra l'altro, stato affermato che ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta non è esclusa dal mancato compimento del

processo di maturazione dei vegetali, neppure quando risulti l'assenza di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, in quanto il "coltivare" è attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico (Sez. 6, n. 6753 del 09/01/2014, M., Rv. 258998; conf. Sez. 4, n. 44136 del 27/10/2015, Cinus, Rv. 264910; Sez. 6, Sentenza n. 52547 del 22/11/2016, Losi, Rv. 268938; Sez. 6, n. 10931 del 01/02/2017, D'Antoni, Rv. 270495).

Il ricorso risulta, dunque, manifestamente infondato, per la sua contrarietà a principi da tempo consolidati e per l'evidente offensività in concreto della coltivazione ascritta al ricorrente, essendo stata accertata la capacità drogante della sostanza (cannabis sativa L) contenuta almeno nelle tre piante più sviluppate e l'idoneità delle altre a produrre in futuro sostanze stupefacenti, sicchè esso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2018